



I.I.S.S.
"A. Mantegna" - Brescia

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PR R.I.
Vers. 05
Pag. 1 di 10



Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 175)

Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Articolo 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Articolo 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Articolo 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Articolo 4 - Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9 - bis. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di grave violenza, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9 - ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Articolo 5 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio d'istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Articolo 5-bis - Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Articolo 6 - Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. (Omissis) (1).

(1) Abroga il capo III del titolo I, r.d. 4 maggio 1925, n. 653.

In relazione a quanto previsto dallo Statuto, al fine migliorare il processo di istruzione, educazione e formazione e di favorire il dialogo e la partecipazione alla vita della scuola, di sollecitare il senso di responsabilità di tutti i membri della comunità scolastica, il regolamento d'istituto viene integrato come segue.

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PRIMA INTEGRAZIONE – DIRITTI DEGLI STUDENTI

Sono riconosciuti:

- Diritto degli studenti di formulare proposte per gli aspetti contenutistici del **curricolo d'istituto**.
- Diritto degli studenti di chiedere sostegno da parte della scuola ad **iniziative extracurricolari** liberamente scelte e coerenti con le finalità del Piano dell'Offerta Formativa.
- Diritto degli studenti ad avere **accesso ai documenti** e alle fonti di informazione che regolano la vita della scuola.
- Diritto degli studenti ad una **valutazione** trasparente e tempestiva. I docenti si impegnano a comunicare le valutazioni di tutte le prove di verifica. Per le prove orali o pratiche la valutazione viene comunicata in modo preciso a conclusione della prova stessa. Per le prove scritte la valutazione viene comunicata normalmente entro il termine di 15 giorni dalla data di effettuazione del compito.
- Diritto degli studenti ad **essere trattati con correttezza** da tutto il personale scolastico.
- Diritto degli studenti ad avere all'interno delle ore curricolari **spazi di ascolto** da parte dei docenti.
- Diritto degli studenti di poter fruire in maniera completa del **servizio scolastico**, anche attraverso l'accesso agli strumenti informati, alla dotazione libraria dell'istituto, che deve rispondere anche a bisogni di formazione degli alunni stranieri e degli alunni in situazione di handicap.
- Diritto degli studenti a **riunirsi in assemblea**. In particolare: diritto di svolgere, in orario scolastico, una assemblea di classe al mese, nel limite di due ore di lezione ciascuna. La richiesta va presentata ai docenti nelle cui ore si svolge l'assemblea ed è autorizzata mediante la loro sottoscrizione; l'ultimo docente che ha firmato trascrive nel registro di classe giorno ed ora dell'assemblea autorizzata. Nella scelta dei giorni e delle ore è necessario cercare di garantire l'alternanza fra discipline diverse. Il docente in servizio nelle ore in cui si svolge l'assemblea garantisce la vigilanza. Gli studenti hanno altresì il diritto di svolgere mensilmente una assemblea d'istituto, compatibilmente con gli spazi a disposizione nell'Istituto, per un massimo di ore pari alla durata di un giorno di lezione. Argomenti ed eventuali interventi di persone esterne saranno proposti dagli studenti e valutati dal Dirigente scolastico e dai suoi collaboratori. La richiesta deve essere presentata almeno dieci giorni prima. Le assemblee si devono svolgere conformemente ad un documento di autodisciplina redatto dal comitato degli studenti. In caso di violazione delle norme di autodisciplina il Dirigente scolastico ha facoltà di sospendere l'assemblea.
- Diritto degli studenti a riunirsi nell'istituto in **orario extrascolastico**, nei giorni e nelle ore in cui è presente personale per la vigilanza. Per queste riunioni deve essere presentata richiesta scritta da parte degli studenti interessati con preavviso di almeno tre giorni. La richiesta va inoltrata al Dirigente scolastico.

SECONDA INTEGRAZIONE – DOVERI DEGLI STUDENTI

Sono altresì previsti o confermati i seguenti doveri:

- Doveri degli studenti di rispettare i **regolamenti specifici** dei laboratori, palestre e struttura scolastica.
- Doveri degli studenti di facilitare la **comunicazione tra scuola e famiglia**.
- Doveri di **frequentare le lezioni**. In particolare: lo studente, dopo uno o più giorni di assenza, deve presentare regolare motivazione dell'assenza sul libretto, firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. Gli studenti maggiorenni, con delega scritta dei genitori depositata in Istituto, hanno facoltà di sottoscrivere la motivazione dell'assenza. Il docente della prima ora giustifica l'assenza sul registro. **L'assenza può non essere giustificata** quando non compaiono in modo chiaro sul libretto le motivazioni, o quando esse sembrano irrilevanti o inattendibili. In tal caso la scuola informa direttamente l'allievo e la famiglia, che hanno diritto di fornire ulteriori elementi di giudizio. Le **entrate in ritardo e le uscite anticipate** devono essere **seriamente** motivate. La loro concessione sarà ricondotta a **casi eccezionali e documentabili**. Al riguardo valgono le regole previste dallo specifico regolamento. Anche quando il numero degli alunni presenti in classe è esiguo in rapporto al numero degli alunni che costituiscono la classe, lo svolgimento delle lezioni non subirà riduzioni o limitazioni che penalizzino i presenti a beneficio degli assenti (anche perché tale situazione non conferisce al docente la facoltà di esimersi dal prestare la propria opera). In occasione delle valutazioni del primo e secondo quadrimestre la scuola informa le famiglie delle assenze, e degli eventuali casi di ripetuti ritardi e uscite fuori orario dei figli, anche maggiorenni. In caso di studenti con elevato numero di assenze, il coordinatore di classe convoca i genitori a colloquio. Il mancato rispetto del dovere di frequentare regolarmente le lezioni può portare, secondo gravità, all'erogazione di sanzioni disciplinari da parte della Commissione di disciplina o del coordinatore di classe, su delega del Dirigente scolastico. La scuola promuove un dialogo più assiduo con le famiglie degli alunni del primo e secondo anno perché in obbligo d'istruzione.
- Doveri di rispettare le **norme sulla sicurezza e tutela della salute**. In tutte le aree interne ed esterne della scuola è vietato fumare. E' vietato sostare sulle **scale antincendio** e usare le **uscite di emergenza** se non in

caso di pericolo. L'ingresso, la permanenza e l'uscita degli studenti sono vigilati dal personale docente con la collaborazione del personale non docente in servizio che assicurano il rispetto delle norme disciplinate dal presente Regolamento. **La ricreazione** si svolge come da specifico regolamento e secondo le istruzioni organizzative fissate con avviso dalla dirigenza. La vigilanza è svolta dai docenti secondo criteri di turnazione e gli allievi devono fornire ogni collaborazione ricordando che la pausa non li esime dal rispetto delle regole di buon comportamento. Il mancato rispetto di regole di comportamento può portare, secondo gravità, a provvedimenti disciplinari irrogati anche dai responsabili di plesso, su delega del Dirigente scolastico.

In ottemperanza al disposto normativo, si approva altresì il seguente

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Articolo 1 – Ambito

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4 comma 1, del D.P.R. 24.06.1998 N. 249 Statuto degli studenti e delle studentesse e delle successive modifiche introdotte dal D.P.R. 21.11.2007 N. 235

Articolo 2 - Comportamenti che determinano procedimenti disciplinari

Premesso che lo scopo della scuola è educativo e non punitivo e che i docenti esercitano la loro opera avvalendosi di tutti gli strumenti del dialogo educativo,

MANCANZE AI DOVERI SCOLASTICI

- 1 Mancato rispetto delle indicazioni contenute negli avvisi e nei regolamenti della scuola;
- 2 Fumo all'interno degli edifici scolastici;
- 3 Fumo nelle aree pertinenziali od all'esterno anche dei cancelli durante l'intervallo;
- 4 Inosservanza delle misure di sicurezza;
- 5 Intrattenersi all'esterno dopo il suono della campana al termine degli intervalli;
- 6 Svolgimento dell'intervallo in zone interdette;
- 7 Parcheggio di veicoli comprese biciclette in zone interdette;
- 8 Accesso al bar od ai distributori fuori dagli intervalli;
- 9 Utilizzo pedonale degli accessi riservati ai veicoli;
- 10 Ripetuta dimenticanza di materiale scolastico;
- 11 Ripetuta dimenticanza anche parziale delle divise professionali;
- 12 Uso delle aule come spogliatoio, se non autorizzato dal docente dell'ora in cui si verifica;
- 13 Ripetuti ritardi;
- 14 Ripetute assenze in giorni di verifiche scritte od orali (per brevità più avanti: "assenze strategiche");
- 15 Frequenti entrate ed uscite fuori orario;
- 16 Assenze ingiustificate o giustificate con notevole ritardo;
- 17 Intrattenersi dentro l'edificio scolastico o le aree pertinenziali senza autorizzazione;
- 18 Disturbo durante le lezioni o le attività didattiche;
- 19 Svolgimento di attività non inerenti la lezione in atto;
- 20 Mancata consegna alle famiglie delle comunicazioni loro rivolte
- 21 Reiterata mancata esecuzione di lavori, compiti o consegne didattiche
- 22 Mancato risarcimento dei danni come richiesti dalla Giunta esecutiva
- 23 Mancato rispetto dei regolamenti dei laboratori e/o delle istruzioni ivi impartite dal docente o dagli assistenti

ALTRI COMPORAMENTI SCORRETTI

- 24 Effettuazione, acquisizione, modifica, scambio, diffusione di video, immagini o registrazioni sonore non autorizzate attraverso dispositivi, con o senza condivisione o diffusione nei social networks o tramite posta e/o messaggistica;
- 25 Atti di bullismo o comportamenti di gruppo con effetti lesivi o intimidatori;
- 26 Turpiloquio;
- 27 Atteggiamento ostruzionistico nei confronti degli insegnanti o del personale scolastico;
- 28 Aggressioni verbali e/o fisiche nei confronti dei compagni, del personale, dei visitatori e di ogni componente la comunità scolastica. Soprusi. Altri comportamenti intimidatori;
- 29 Comportamenti scorretti durante visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli spostamenti riguardanti le attività curricolari od extracurricolari anche sportive quali, a titolo puramente esemplificativo: allontanamento non autorizzato; disturbo verso i compagni e/o gli estranei; danni arrecati ad immobili e ai mezzi di trasporto usati; mancato rispetto delle istruzioni ricevute;
- 30 Manifestazioni intolleranti anche di tipo xenofobo o razzista;
- 31 Utilizzo non autorizzato dal docente di cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica;
- 32 Ripetute segnalazioni sul registro di classe di mancato rispetto delle regole;
- 33 False dichiarazioni nell'istruttoria dei procedimenti disciplinari;
- 34 Atteggiamenti non collaborativi o di utilizzo strumentale dei diritti garantiti;
- 35 Falsificazione della firma dei genitori su compiti e documenti scolastici;
- 36 Uscita dalla classe o dall'edificio scolastico senza autorizzazione;

- 37 Danneggiamento di cose altrui;
- 38 Inosservanza delle misure di sicurezza
- 39 Assunzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe)
- 40 Distribuzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe)
- 41 Comportamenti che determinano in qualche modo altre violazioni di leggi, regolamenti, ordini o discipline per le quali sia prevista dall'ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità civile per colpa e dolo che, per essersi verificati a scuola, determinano un turbamento della comunità scolastica.
- 42 Comportamenti che implicano una responsabilità civile, penale od amministrativa della scuola o del suo personale.
- 43 Imbrattare le superfici esterne o interne
- 44 Recare danni ai beni mobili o immobili che si trovano nel complesso scolastico o nelle aree prossime sia pertinenziali che esterne (mezzi di locomozione compresi)
- 45 Mancata restituzione di beni ricevuti in prestito
- 46 Sottrazione, appropriazione, occultamento o danneggiamento di beni appartenenti a visitatori o a membri della comunità scolastica siti nell'istituto, od alla scuola nelle aree sia pertinenziali che esterne
- 47 Rientrano in ogni caso tra i comportamenti vietati quelli elencati al successivo articolo 6 anche se qui non riportati.

Articolo 3 - Sanzioni

Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni in caso di violazione dei doveri di cui all'art. 2 e 5 o 6, nonché di quelli specifici eventualmente previsti dai singoli consigli di classe, sono in ordine di gravità le seguenti:

1. Rimprovero (nota sul registro):

Consiste nel richiamo comunque formulato e con libertà di forme annotato sul registro di classe.

2. Ammonizione:

Consiste nella seguente annotazione sul registro di classe: <<L'ALUNNO E' STATO AMMONITO CON VERBALE DEL>>. Può essere irrogata dal docente, dal coordinatore di classe, dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

La contestazione del comportamento scorretto e le difese dell'alunno sono contenute in separato verbale che sarà conservato nel fascicolo personale.

3. Diffida:

Consiste nella seguente annotazione sul registro di classe: <<L'ALUNNO E' STATO DIFFIDATO CON VERBALE DEL>>. Può essere irrogata dal Dirigente Scolastico, dal coordinatore di classe, dai collaboratori del D.S., dal docente.

La contestazione del comportamento scorretto e le difese dell'alunno sono contenute in separato verbale che sarà conservato nel fascicolo personale.

4. Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni (sospensione):

Consiste nell'ingiunzione ad allontanarsi dalla comunità scolastica. Viene deliberato dal Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente scolastico, che ne motiva anche la durata, previa valutazione della documentazione acquisita (verbale di contestazione, eventuali dichiarazioni scritte a difesa dello studente, relazione di chi ha avviato il procedimento disciplinare, eventuale memoria difensiva presentata dallo studente o da chi ne abbia interesse). Il verbale di allontanamento viene sottoscritto dal Dirigente scolastico e conservato nel fascicolo personale dell'alunno.

5. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni (sospensione), esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato

Il Consiglio d'Istituto può disporre l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale dei quindici giorni, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di grave violenza, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Il provvedimento, deliberato dal Consiglio d'Istituto presieduto dal Presidente, ne motiva anche la durata o la motivazione dell'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato, previa valutazione della documentazione acquisita (verbale di contestazione, eventuali dichiarazioni scritte a difesa dello studente, relazione di chi ha avviato il procedimento disciplinare, eventuale memoria difensiva presentata dallo studente o da chi ne abbia interesse). Il verbale di allontanamento – esclusione viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio d'Istituto e dal Dirigente scolastico e conservato nel fascicolo personale dell'alunno.

6. Risarcimento pecuniario per i danni arrecati

Consiste nella richiesta di risarcimento commisurata all'importo dei danni arrecati. Viene deliberata dalla Giunta esecutiva, che ne motiva anche l'entità, previa contestazione con separato verbale, sottoscritta dal Dirigente sco-

lastico e conservata nel fascicolo personale dell'alunno.

Articolo 4 - Competenza

1. Per l'irrogazione del rimprovero è competente il docente in servizio in classe quando il fatto si verifica
2. Per l'irrogazione dell'ammonizione sono competenti il docente in servizio nel momento in cui il fatto si è verificato, o il coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico, i Collaboratori D.S., i Responsabili sede, altri delegati dal D.S.
3. Per l'irrogazione della diffida è competente il Dirigente scolastico che con il presente regolamento delega a tal fine i collaboratori del Dirigente nonché i responsabili di plesso e i coordinatori di classe cui il fatto sia denunciato, oppure i docenti. Se il fatto è commesso durante viaggi d'istruzione o visite guidate, la diffida è irrogata dal docente accompagnatore.
4. Per l'irrogazione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica è competente il Consiglio di Classe se il provvedimento è inferiore ai 15 giorni, il Consiglio d'Istituto se il provvedimento è superiore ai 15 giorni.
5. Per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame è competente la Commissione d'esame e le relative sanzioni sono applicabili anche a candidati esterni.
6. Per la richiesta di risarcimento e la sua quantificazione è competente la Giunta esecutiva sulla base delle eventuali indicazioni sull'ammontare fornite dal Consiglio d'istituto o dal Direttore ai servizi generali ed amministrativi.

Articolo 5 - Quadro dei comportamenti e delle relative sanzioni

Richiamata ove necessario la migliore descrizione contenuta nell'art. 2, si elencano i comportamenti e le relative sanzioni.

VIOLAZIONI E SANZIONI				
1	Mancato rispetto delle indicazioni contenute negli avvisi e nei regolamenti della scuola;	Ammonizione	Diffida	
2	Fumo all'interno degli edifici scolastici;			Allontanamento
3	Fumo nelle aree pertinenziali od all'esterno anche dei cancelli durante l'intervallo;		Diffida	Allontanamento
4	Inosservanza delle misure di sicurezza;	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
5	Intrattenersi all'esterno dopo il suono della campana al termine degli intervalli;	Ammonizione	Diffida	
6	Svolgimento dell'intervallo in zone interdette;	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
7	Parcheggio di veicoli comprese biciclette in zone interdette;		Diffida	Allontanamento
8	Accesso al bar od ai distributori fuori dagli intervalli;	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
9	Utilizzo pedonale degli accessi riservati ai veicoli;	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
10	Ripetuta dimenticanza di materiale scolastico;	Ammonizione	Diffida	
11	Ripetuta dimenticanza anche parziale delle divise professionali;	Ammonizione	Diffida	
12	Uso delle aule come spogliatoio se non autorizzato dal docente dell'ora in cui si verifica;	Ammonizione	Diffida	
13	Ripetuti ritardi;	Ammonizione	Diffida	
14	Ripetute assenze in giorni di verifiche scritte od orali ("assenze strategiche");	Ammonizione	Diffida	
15	Frequenti entrate ed uscite fuori orario;	Ammonizione	Diffida	
16	Assenze ingiustificate o giustificate con notevole ritardo;	Ammonizione	Diffida	
17	Intrattenersi dentro l'edificio scolastico o le aree pertinenziali senza autorizzazione;	Ammonizione	Diffida	
18	Disturbo durante le lezioni o le attività didattiche;	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
19	Svolgimento di attività non inerenti la lezione in atto;	Ammonizione	Diffida	
20	Mancata consegna alle famiglie delle comunicazioni loro rivolte	Ammonizione	Diffida	
21	Reiterata mancata esecuzione di lavori, compiti o consegne didattiche	Ammonizione	Diffida	
22	Mancato risarcimento dei danni come richiesti dalla Giunta esecutiva	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
23	Mancato rispetto dei regolamenti dei laboratori e/o delle istruzioni ivi impartite	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
24	Condivisione uso o ripresa di video, immagini o registrazioni sonore non autorizzate;	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
25	Atti di bullismo o comportamenti di gruppo con effetti lesivi o intimidatori;		Diffida	Allontanamento
26	Turpiloquio;	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
27	Atteggiamento ostruzionistico nei confronti degli insegnanti o del personale scolastico;	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
28	Aggressioni verbali e/o fisiche. Soprusi. Altri comportamenti intimidatori;		Diffida	Allontanamento
29	Comportamenti scorretti durante visite, viaggi, spostamenti, attività sportive	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
30	Manifestazioni intolleranti anche di tipo xenofobo o razzista;		Diffida	Allontanamento
31	Utilizzo non autorizzato dal docente di cellulari e di altri dispositivi;	Ammonizione	Diffida	
32	Ripetute segnalazioni sul registro di classe di mancato rispetto delle regole;		Diffida	Allontanamento
33	False dichiarazioni nell'istruttoria dei procedimenti disciplinari;		Diffida	Allontanamento
34	Atteggiamenti non collaborativi o di utilizzo strumentale dei diritti garantiti;		Diffida	Allontanamento
35	Falsificazione della firma dei genitori su compiti e documenti scolastici		Diffida	Allontanamento

	ci;			
36	Uscita dalla classe o dall'edificio scolastico senza autorizzazione;		Diffida	Allontanamento
37	Danneggiamento di cose altrui;		Diffida	Allontanamento
38	Inosservanza delle misure di sicurezza		Diffida	Allontanamento
39	Assunzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe)			Allontanamento
40	Distribuzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe)			Allontanamento
41	Altre violazioni di leggi, regolamenti, ordini o discipline sanzionate dalla legge	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
42	Comportamenti che implicano responsabilità civile, penale od amministrativa	Ammonizione	Diffida	Allontanamento
43	Imbrattare le superfici esterne o interne oltre il risarcimento danni		Diffida	Allontanamento
44	Recare danni ai beni mobili o immobili			Allontanamento
45	Mancata restituzione di beni ricevuti in prestito		Diffida	Allontanamento
46	Sottrazione, appropriazione, occultamento o danneggiamento di beni			Allontanamento
47	Comportamenti vietati dall'articolo 6 anche se qui non riportati.	Ammonizione	Diffida	Allontanamento

Articolo 6 - Altre violazioni

Ove non espressamente previste nella superiore elencazione costituiscono comunque illeciti disciplinari ulteriori comportamenti che costituiscano violazione dei doveri previsti dal D.P.R. 249/98 e del D.P.R. 235/07. Gli stessi saranno sanzionati nel rispetto del criterio di proporzionalità col minimo dell'ammonizione ed il massimo dell'allontanamento.

Articolo 7 - Misure cautelari

Il Dirigente scolastico, in caso di reati o di comportamenti sanzionabili con l'allontanamento, qualora vi sia pericolo di ulteriore grave turbamento della comunità scolastica e della serena e pacifica convivenza dei suoi membri. Il Dirigente scolastico, in via cautelare ed anticipata, può disporre l'immediato allontanamento dell'alunno per non più di tre giorni.

Articolo 8 - Gravità, reiterazione dei comportamenti, recidiva, attenuanti, aggravanti.

Precisazioni sulle competenze

La gravità, permanenza o reiterazione di comportamenti scorretti così come la sussistenza di precedenti sanzioni anche negli scorsi anni scolastici a carico dell'alunno, possono essere causa di irrogazione della sanzione di grado superiore rispetto a quello previsto dai precedenti articoli per il comportamento effettivamente ed attualmente contestato. L'esistenza di più di due ammonizioni o di una diffida può sempre dar luogo ad allontanamento per successive violazioni disciplinari di qualunque natura.

L'organo competente terrà conto nell'irrogazione della sanzione dell'inesistenza di precedenti, del contegno complessivo dello studente, del documentato impegno a non ripetere alcun successivo comportamento scorretto al fine di proporzionare la sanzione. In tale caso potrà aver motivatamente luogo l'irrogazione di sanzione di gravità inferiore a quella prevista dal regolamento. La prima ammonizione in classe dell'allievo potrà essere in tale caso, in non più di un'occasione, ridotta al rimprovero, di cui sarà presa nota nel registro di classe con libertà di forme (c.d. nota sul registro o sul libretto dello studente).

Ove l'alunno abbia commesso più violazioni, si applica la sanzione prevista per il comportamento più grave. L'eventuale durata dell'allontanamento è commisurata al numero ed alla gravità delle violazioni.

L'organo competente per l'irrogazione della sanzione più grave è sempre competente per la irrogazione della sanzione di grado inferiore. L'organo competente per le sanzioni inferiori non può mai irrogare la sanzione superiore, dovendosi limitare a segnalare l'infrazione all'organo competente per i provvedimenti del caso.

I giorni di eventuale allontanamento in via cautelare ex art. 7 sono in ogni caso detratti dalla sanzione definitiva se più lunga.

Articolo 9 - Iniziativa e denuncia

I Coordinatori di classe, i Consigli di classe, tutto il personale docente e non docente nonché gli allievi dell'istituto possono segnalare anche verbalmente al Dirigente o all'organo competente le mancanze che, in relazione al presente regolamento, siano suscettibili di irrogazione di sanzioni. Della segnalazione si darà atto nel procedimento di contestazione. La denuncia deve per quanto possibile essere immediata e comunque, salvo giustificato motivo, non può avvenire oltre 15 giorni dall'episodio.

Articolo 10

Contestazione del comportamento, difese dell'allievo, irrogazione della sanzione

Tutti i provvedimenti possono essere irrogati dall'organo competente solo previa contestazione del comportamento scorretto e audizione delle difese anche verbali dell'alunno e non possono diventare definitive se non decorso il termine per le difese e compiuta l'istruttoria.

La contestazione può essere effettuata dal docente che vi ha assistito o che era incaricato della vigilanza, oppure dal coordinatore di classe, dal Dirigente scolastico, da un suo collaboratore o da altro docente che il Dirigente abbia delegato.

La contestazione avviene tramite apposito verbale in cui viene data precisa descrizione del comportamento contestato, che viene fatto sottoscrivere all'alunno.

Qualora si prevede che la sanzione sia più grave dell'ammonizione, la scuola informerà la famiglia delle contestazioni senza formalità ed anche telefonicamente.

L'alunno può presentare le sue difese immediatamente e sullo stesso verbale, ed integrarle anche per iscritto nei cinque giorni successivi alla contestazione, anche avvalendosi dei propri genitori e di un eventuale difensore scelto tra i compagni o tra i docenti non coinvolti quali responsabili o testimoni nell'episodio contestato.

L'alunno può indicare testimoni a proprio favore.

L'organo competente può sentire chi abbia assistito all'episodio anche avvalendosi di relazione scritta.

La sanzione viene irrogata nel tempo necessario per ricostruire adeguatamente l'episodio e comunque non oltre 60 giorni dall'accaduto, prorogabili di 30 giorni per motivate ragioni.

Articolo 11 – Patto educativo e di corresponsabilità

Contestualmente all'iscrizione all'Istituto, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, che si identifica nel contratto di erogazione del servizio, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, durante le iniziative di accoglienza dei nuovi studenti, con la presentazione dello statuto, del P.O.F., del regolamento d'istituto si pone evidenza il patto educativo di corresponsabilità.

Articolo 12 - Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia si riunisce secondo necessità per riesaminare i ricorsi contro i provvedimenti irrogati e pervenuti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

L'Organo di Garanzia interno alla scuola decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Ha durata biennale ed è così composto:

Dirigente scolastico con funzione di presidente

1 docente titolare e 1 docente supplente designati dal Consiglio d'Istituto

1 alunno titolare e 1 alunno supplente eletti dagli studenti del Consiglio d'Istituto

1 genitore titolare e 1 genitore supplente eletti dai genitori del Consiglio d'Istituto

L'Organo di Garanzia decide a maggioranza. In caso di parità prevale la proposta votata dal Presidente.

In sede di prima costituzione dell'Organo tutte le nomine saranno effettuate dal Dirigente scolastico fino alla successiva regolare elezione.

Entro quindici giorni dalla notifica della sanzione disciplinare, lo studente o di chiunque vi abbia interesse, può impugnare la medesima mediante ricorso all'Organo di garanzia, presentando adeguata documentazione finalizzata ad illustrare compiutamente le difese e gli eventuali testi a discolta. L'Organo di garanzia è competente anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

L'Organo deciderà l'impugnazione, previa valutazione della documentazione acquisita (verbale di contestazione, eventuali dichiarazioni scritte a difesa dello studente, relazione di chi ha avviato il procedimento disciplinare, eventuale memoria difensiva presentata dallo studente o da chi ne abbia interesse e verbale di allontanamento sottoscritto dal Dirigente scolastico) e comunicherà la decisione mediante verbale che verrà conservato nel fascicolo personale dell'alunno.

I membri dell'Organo di Garanzia che abbiano in qualche modo concorso all'emanazione del provvedimento disciplinare e che siano direttamente o indirettamente coinvolti nel caso oggetto di ricorso, sono sostituiti dai supplenti.

Articolo 13 - Facoltà di conversione. Rapporti con l'alunno in caso di allontanamento

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

L'organo che emana il provvedimento, rispettando tali principi, su richiesta dell'alunno al Dirigente scolastico, può offrire allo studente la possibilità di convertire la stessa in attività a favore della comunità scolastica.

Essa può consistere nella preparazione di lavori didattici di utilità comune, nello svolgimento di attività a favore degli allievi diversamente abili, nelle attività di pulizia, nel riassetto o nella sistemazione dell'ambiente scolastico e delle sue pertinenze ovvero dei luoghi ove la scuola effettua attività di banchettistica, nell'eseguire compiti di pulizia e sistemazione nei laboratori e nel settore cucina, presso i depositi e comunque in ogni ulteriore attività che possa avere efficacia educativa. Solo nel caso di conversione di diffida l'attività può essere svolta anche oltre l'orario scolastico.

Lo studente che intende avvalersi della facoltà di conversione lo comunica entro tre giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare. Nel caso di attività fuori orario scolastico la dirigenza adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento dell'attività di conversione.

La comunicazione di cui al comma precedente implica la decadenza della facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare.

Non è data facoltà all'alunno di convertire la sanzione disciplinare irrogata per gravi e reiterati comportamenti lesivi della libertà altrui o perseguibili penalmente.

Durante l'allontanamento fino ai quindici giorni il Consiglio di Classe assegna all'alunno attività da svolgere in forma autonoma, per prepararlo al rientro in classe. Il coordinatore di classe favorisce un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Articolo 14 - Reclami

Come previsto dall'art. 2 commi 3, 4, 5, 6, 7 del D.P.R. 21.11.2007 n. 235, gli studenti o chiunque vi abbia interesse possono promuovere reclamo contro le violazioni del D.P.R. n. 249/1998 e del D.P.R. 235/2007, contenute nel Regolamento approvato dall'Istituto. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti.

Articolo 15 - Rinvio

Si rinvia per quant'altro ai citati D.P.R. n. 249/1998 e n. 235/2007.

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELL'11 FEBBRAIO 2003 E MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2005

III REVISIONE: DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29.03.2006

IV REVISIONE DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 17.01.2007

V REVISIONE: DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13.04.2007, CHE HA RECEPITO LE LINEE DI INDIRIZZO DELLA NOTA DEL 15.03.2007 N. 30 DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

VI REVISIONE: DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18.01.2008, CHE HA RECEPITO LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.P.R. 235/200

VII REVISIONE: DELIBERATA DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 30.9.2015

NOTA: Il regolamento di disciplina, integrato dai regolamenti di divieto di fumo, entrata e uscita, uso parcheggi ed aree esterne, dei laboratori di informatica e professionali, è approvato dal Consiglio d'Istituto in applicazione dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 24.6.1998 n. 249 e sostituisce per gli aspetti inerenti le sanzioni disciplinari e la loro impugnazione ogni precedente.

Lo stesso è stato redatto tenendo conto del parere degli studenti, rappresentati dagli eletti al Consiglio d'Istituto ed espressamente sentiti al riguardo.

Il regolamento di disciplina dell'I.I.S. Mantegna si è ispirato ai principi di pacifica convivenza e rispetto reciproco contenuti nello Statuto.